



# Classificazione Acustica del territorio comunale

maggio 2013

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE



Il presente documento "Classificazione Acustica del territorio comunale – Norme Tecniche di Attuazione" (CON\_13\_12) è stato realizzato dal Centro Studi PIM su incarico del Comune di Lainate.

Il gruppo di lavoro che ha curato la realizzazione del rapporto è composto da: *Centro Studi PIM*dott. Franco Sacchi (Direttore Responsabile), Francesca Boeri (capo progetto) (*staff PIM*)
LCE - COSTA Claudio (Tecnico Competente in Acustica – Regione Lombardia – D.P.G.R. n° 550 del 20/01/2006) (*collaboratore esterno*)

Referenti per il Comune di Lainate ing. Giorgio Favarato, arch. Claudia Cameran

## Sommario

SOMMARIO	3
1 PRINCIPI GENERALI	
1.1 PREMESSA	
1.3 Definizioni	
1.4 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
1.4.1 La normativa nazionale	
1.4.2 La normativa regionale	
2 IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	11
2.1 Finalità	11
2.2 I CRITERI DI VALUTAZIONE	
2.2.1 Le aree omogenee	
2.2.2 Limiti acustici	
2.2.3 Il criterio differenziale	
2.3 LE INFRASTRUTTURE STRADALI	
2.4 Attività temporanee	
2.4.1 Autorizzazione di attività a carattere temporaneo	
2.4.3 Attività a carattere temporaneo eccedenti limiti e/o orari della Tabella A	21
2.5 EFFETTI DELL'ADOZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA SUGLI STRUMENTI URBANISTICI	
2.5.1 Modalità di aggiornamento e revisione della classificazione acustica	
3 PRESCRIZIONI PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	23
3.1 Prescrizioni per le sorgenti sonore	23
3.2 DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO E DEL CLIMA ACUSTICO	
3.2.1 Valutazione previsionale di Impatto Acustico	2
3.2.2 Esenzione dall'obbligo di produrre la documentazione di impatto acustico	24
3.2.3 Valutazione previsionale di Clima Acustico	
3.3 DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE E COLLAUDO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	
3.4 DOCUMENTAZIONE DI DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGENTI SONORE NEI LUOGHI PUBBLICI	
3.5 PIANI DI RISANAMENTO	
3.6 ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VIGILANZA	
3.7 Ordinanze contingibili ed urgenti	
J.O JANZIUNI	28
A APPENDICE 1: ALLEGATI. MODULISTICA	30

## Principi generali

#### 1.1 Premessa

L'idea di una classificazione acustica del territorio comunale risale al D.P.C.M. del 1 marzo 1991 - "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" anche se ancora in forma embrionale e transitoria in attesa di una formalizzazione successiva introdotta con la Legge 26 ottobre 1995, n.447 - "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

Proprio in questo documento si introduce per la prima volta il concetto di coordinamento degli strumenti urbanistici per una più completa gestione del territorio. Si legge infatti, all'Art.2 comma 5:

"5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale.

Rientrano in tale ambito:

- [...] d) i piani dei trasporti urbani ed i piani del traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilità extraurbana; la pianificazione e la gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;
- e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili".

Altro aspetto fondamentale della legge quadro è l'attribuzione di parte attiva nel controllo e nella gestione delle politiche ambientali delegato ai Comuni così come le responsabilità derivanti dalla non corretta applicazione della normativa (Art.6 - Competenze dei Comuni; Art.7 - Piani di risanamento acustico; Art.8 -Disposizioni in materia di inquinamento acustico; Art.9 – Ordinanze contingibili e urgenti; Art.14 – Controlli).

#### 1.2 Obiettivi del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale

Scopo dichiarato della classificazione acustica è la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee dove siano determinati, a seconda delle caratteristiche di ogni ambito individuato, i valori massimi di rumore ammissibile e consentire le azioni di controllo degli organi di competenti.

Strettamente connessa a questa funzione vi è quella di fornire gli elementi gestionali e territoriali per la definizione degli obiettivi di risanamento della situazione esistente e di prevenzione in merito alle previsioni di modificazione delle destinazioni d'uso.

Primi strumenti di controllo e gestione di questo iter sono le documentazioni tecniche di valutazione previsionale di clima e impatto acustico e dei requisiti acustici passivi degli edifici, nonché dei piani di risanamento acustico delle aziende, che il Comune, supportato dal parere degli organi tecnici competenti (ARPA, ASL, etc...), richiede e valuta prima di concedere le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dei progetti proposti.

E' proprio quest'ultimo aspetto quello che maggiormente qualifica il piano di classificazione acustica come strumento integrante fondamentale all'interno di un progetto di pianificazione integrata più ampio.

4

Scopo ultimo delle presenti norme tecniche di attuazione è quello di coordinare e rendere attuativa l'azione amministrativa del Comune alla luce delle finalità previste dalla Legge Quadro, dalla Legge Regionale del 13 agosto 2001, n.13 e delle Linee Guida della Regione Lombardia al fine di rendere efficaci tutte le prescrizioni necessarie all'adeguamento dei regolamenti locali e l'avvio delle successive attività di controllo e di redazione dei piani di risanamento.

#### 1.3 Definizioni

Ai fini delle presenti Norme Tecniche di Attuazione si definisce:

- a) Inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana. Deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi
- b) Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs 195/2006, salvo quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore ai locali in cui si svolgono le attività produttive
- c) Ambiente di lavoro: E' un ambiente confinato in cui operano uno o più lavoratori subordinati, alle dipendenze sotto l'altrui direzione, anche al solo scopo di apprendere un'arte, un mestiere od una professione. Sono equiparati a lavoratori subordinati i soci di enti cooperativi, anche di fatto, e gli allievi di istituti di istruzione o laboratori-scuola.
- d) Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le alte istallazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative
- e) Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione di sorgente fissa
- f) Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa
- g) Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

I valori limite di immissione sono distinti in:

- a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale
- b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e di rumore residuo
- c) Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente

- d) Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge 447/95.
- e) Livello di pressione sonora: valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro espresso mediante la scala logaritmica dei decibel (dB); tale valore è dato dalla relazione seguente:

$$L_p = 10\log \frac{P^2(t)}{P_0^2}$$
 [dB]

dove:

P(t) è il valore istantaneo della pressione sonora

 $P_0$  è la pressione di riferimento (20 µPa in condizioni standard)

f) Livello continuo equivalente di pressione sonora Leq,T [dB] (o Leq [dB]): livello energetico medio del rumore nell'intervallo di tempo T considerato; è definito dalla seguente relazione:

$$L_{eq,T} = 10\log\left[\frac{1}{T}\int_{0}^{T} \frac{P^{2}(t)}{P_{0}^{2}} dt\right]$$
 [dB]

dove:

P(t) è il valore istantaneo della pressione sonora

 $P_0$  è la pressione di riferimento (20 µPa in condizioni standard)

Tè l'intervallo di tempo di integrazione

g) Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' LAeq,T [dB] (o LAeq [dB] o Leq [dB(A)]): livello energetico medio del rumore ponderato in curva A nell'interveallo di tempo T considerato; è definito dalla sequente relazione:

$$L_{eq,T} = 10\log\left[\frac{1}{T}\int_{0}^{T} \frac{P_{A}^{2}(t)}{P_{0}^{2}}dt\right]$$
 [dB(A)]

dove:

 $P_A(t)$  è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma IEC 651)

 $P_0$  è la pressione di riferimento (20 µPa in condizioni standard)

Tè l'intervallo di tempo di integrazione

- h) Livello percentile LN [dB o dB(A)]: livello di pressione sonora che è superato per l'N percento del tempo di misura, espresso in dB (ad esempio il livello L90 rappresenta il livello di pressione sonora superato nel 90% del tempo di misura). Può essere riferito a livelli non ponderati (in tal caso l'unità di misura è il dB) oppure a livelli ponderati secondo la curva A (in tal caso l'unità di misura è il dB(A)).
- Livello di valutazione del rumore aeroportuale LVA [dB(A)]: parametro acustico utilizzato per la misura del rumore prodotto dalle attività connesse al funzionamento delle infrastrutture aeroportuali, come definito nell'Allegato A del D.M. Del 31 ottobre 1997

- j) Livello di rumore residuo Lr [dB(A)]: livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti
- k) Livello di rumore ambientale La [dB(A)]: livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo; il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalla specifiche sorgenti disturbanti
- Livello differenziale di rumore: differenza aritmetica tra il livello di rumore ambientale La e quello residuo Lr
- m) Rumore con componenti impulsive: emissione sonora nella quale siano presenti eventi sonori aventi le seguenti caratteristiche:
  - ✓ l'evento è ripetitivo, ovvero quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno
  - ✓ la differenza tra L<sub>Almax</sub> (livello massimo della pressione sonora ponderata A con costante di tempo "impulse") ed L<sub>ASmax</sub> (livello massimo della pressione sonora ponderata A con costante di tempo "slow") è superiore a 6 dB(A)
  - ✓ la durata dell'evento a -10 dB(A) dal valore di L<sub>AFmax</sub> (livello massimo della pressione sonora ponderata A con costante di tempo "fast") è inferiore a 1 s
- n) Rumore con componenti tonali: emissioni sonore all'interno delle quali siano presenti componenti il cui livello minimo di una banda misurato con costante di tempo "fast" supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5 dB; l'analisi spettrale viene effettuata per bande normalizzate di 1/3 di ottava nell'intervallo di frequenza compreso tra 20 Hz e 20 kHz; la componente tonale viene penalizzata, ai sensi del D.M. del 16 marzo 1998, se questa tocca un'isofonica (norma ISO 226) uguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro
- o) Rumore con componenti tonali in bassa frequenza: emissioni sonore all'interno delle quali siano presenti componenti tonali nell'intervallo di frequenze compreso tra 20 Hz e 200Hz
- p) Tempo di riferimento Tr: parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il tempo di riferimento diurno e notturno; il tempo fdi riferimento diurno è compreso tra le ore 06:00 e le ore 22:00, mentre il tempo di riferimento notturno è compreso tra le ore 22:00 e le ore 06:00
- q) Tempo di osservazione To: periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare
- r) Tempo di misura Tm: periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale viene eseguita la misura dei fenomeni acustici che si intendono valutare

#### 1.4 La normativa di riferimento

Il presente Piano di Zonizzazione Acustica è stato elaborato in conformità con le disposizioni della D.G.R. Lombardia 12 luglio 2002 n. VII/9776 "Criteri tecnici per la predisposizione della classificazione acustica del territorio comunale" in attuazione dell'art. 2 della legge regionale 10 agosto 2001 n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico".

Per alcuni aspetti più specificatamente acustici si è fatto riferimento alle norme UNI 2884 "Acustica - Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale" e ISO 1996.

#### 1.4.1 La normativa nazionale

Legge quadro

- Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- DPR 19 ottobre 2011 n.227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"

Limiti massimi di esposizione al rumore

 D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"

Valori limite delle sorgenti sonore

D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico

D.M. 16/3/1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico"

Infrastrutture stradali

- DM 29/11/00 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore"
- DM 23/11/01 "Modifiche all'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore, in GU n. 288 del 12/12/01."
- DPR 30/03/04 n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447".

#### Infrastrutture ferroviarie

D.P.R. 18/11/1998 n. 459 "Regolamento recante norme in esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"

#### Infrastrutture aeroportuali

- D.M. 31/10/1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale"
- DPR 11/12/1997, n. 496 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili"
- D.M. 20/5/1999 "Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico"
- DPR 9/11/99 n. 476 "Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n.496, concernente il divieto di voli notturni"
- DM 3/12/99 "Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti"

#### Luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo

- D.P.C.M. 18/9/1997 "Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante"
- D.P.C.M. 19/12/1997 "Proroga dei termini per l'acquisizione delle apparecchiature di controllo e registrazione nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1997"
- D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"

#### Impianti a ciclo continuo

DM 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"

#### Requisiti acustici passivi degli edifici

D.P.C.M. 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"

#### Tecnico competente in acustica

• D.P.C.M. 31/3/1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) e dell'art. 2 commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

#### 1.4.2 La normativa regionale

- Legge regionale 13 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico".
- D.G.R. 16 Novembre 2001 n. 7/6906 "Criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese da presentarsi ai sensi della legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" articolo 15, comma 2, e della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico", articolo 10, comma 1 e comma 2."
- D.G.R. 8 marzo 2002, n. VII-8313 "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico".

- D.G.R. 2 luglio 2002, n. VII/9776 "Criteri tecnici di dettaglio per la predisposizione della classificazione acustica del territorio comunale".
- D.G.R. 13 dicembre 2002. n. VII/11582 "Linee guida per la redazione della relazione biennale sullo stato acustico del Comune".

### 1.5 Competenze del Comune nella prevenzione dell'inquinamento acustico

Sono di competenza del Comune, secondo quanto stabilito dagli articoli 6 e 14 della Legge 447/95:

- la classificazione del territorio comunale in zone acustiche, secondo i criteri stabiliti dalla normativa;
- il coordinamento degli strumenti urbanistici con la zonizzazione acustica;
- l'adozione dei piani di risanamento, ove necessario, ai sensi e secondo i criteri dell'articolo 7 della Legge 447/95;
- il controllo del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative, a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, nonché all'atto del rilascio dei relativi provvedimenti di licenza d'uso e nulla osta all'esercizio;
- la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs del 30 aprile 1992, n.285;
- l'autorizzazione, anche in deroga ai limiti stabiliti, per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle presenti Norme Tecniche di Attuazione;
- le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
  - 1) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e delle sorgenti fisse:
  - 2) delle disposizioni e/o prescrizioni impartite in materia di contenimento dell'inquinamento acustico in fase di licenza d'uso e nulla osta all'esercizio per le attività produttive, sportive e ricreative e per postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
  - 3) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione della classificazione acustica;
  - 4) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione in materia di impatto acustico o di valutazione previsionale di clima acustico, fornita in fase progettuale e di concessione edilizia ai sensi dell'articolo 8 della Legge 447/95 per gli insediamenti, le attività e le infrastrutture previste.

Per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza, il Comune si può avvalere delle strutture dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPA).

## 2 II Piano di Classificazione Acustica

#### 2.1 Finalità

Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:

- a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla Tabella A del D.P.C.M. del 14 novembre 1997;
- costituire riferimento per la redazione dei Piani di Risanamento Acustico di cui all'articolo 7 delle Legge Quadro (Legge 447/95), in base al confronto tra la rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambiti del territorio comunale e standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni acustiche assegnate;
- c) consentire l'individuazione delle priorità di intervento in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
- d) costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente Locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo i principi di tutela dall'inquinamento acustico dell'ambiente urbano ed extraurbano.

#### 2.2 I criteri di valutazione

#### 2.2.1 Le aree omogenee

Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 prevede la classificazione del territorio comunale in zone di sei classi, così definite:

Classe I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

Classe III - Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

#### Classe IV - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

#### Classe V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.

#### Classe VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali prive di insediamenti abitativi.

La classificazione acustica del territorio comunale è riportata in forma grafica nelle tavole cartografiche che costituiscono parte integrante del presente documento.

In caso di dubbi interpretativi si deve far riferimento al contenuto delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, alla normativa generale che disciplina il settore già richiamata, al Piano di Governo del Territorio.

Per le cartografie si utilizza la seguente legenda:

Classe Acustica	Colore	Tratteggio
Classe I	Grigio	Croci, alta densità
Classe II	Verde	Nido d'ape, alta densità
Classe III	Giallo	Linee orizzontali, bassa densità
Classe IV	Arancio	Linee verticali, alta densità
Classe V	Rosso	Tratteggio incrociato, bassa densità
Classe VI	Blu	Tratteggio incrociato, alta densità

Come previsto dalla Linee Guida della Regione Lombardia in materia di classificazione acustica, nell'attribuzione delle classi acustiche, si è seguito il principio secondo il quale si debbano evitare che aree omogenee adiacenti (anche tra comuni confinanti) siano classificati secondo aree i cui limiti differiscano di più di 5 dB(A). Al fine di rispettare tale criterio, ove necessario, si sono individuate fasce di transizione che consentano il passaggio graduale da una classe all'altra.

#### 2.2.2 Limiti acustici

In applicazione del D.P.C.M. del 14 novembre 1997, a ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, di immissione, di attenzione e di qualità, distinti per tempo di riferimento (diurno e notturno).

#### Valori limite di emissione sonora (Art.2 del D.P.C.M. 14/11/1997)

#### **Definizione**

I valori di emissione sono definiti come il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora fissa o mobile misurati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone o comunità.

#### Valori (Tabella B del D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe di destinazione d'uso del territorio	Diurno	Notturno
Classe I - Aree particolarmente protette	45 dBA	35 dBA
Classe II - Aree destinate ad uso residenziale	50 dBA	40 dBA
Classe III - Aree di tipo misto	55 dBA	45 dBA
Classe IV - Aree di intensa attività umana	60 dBA	50 dBA
Classe V - Aree prevalentemente industriali	65 dBA	55 dBA
Classe VI - Aree esclusivamente industriali	65 dBA	65 dBA

#### Valori limite assoluti di immissione sonora (Art.3 del D.P.C.M. 14/11/1997)

#### **Definizione**

I valori limite assoluti di immissione sonora indicano il valore massimo di rumore che può essere immesso nell'ambiente esterno dall'insieme delle sorgenti sonore presenti misurati nei pressi dei recettori.

#### Valori (Tabella C del D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe di destinazione d'uso del territorio	Diurno	Notturno
Classe I - Aree particolarmente protette	50 dBA	40 dBA
Classe II - Aree destinate ad uso residenziale	55 dBA	45 dBA
Classe III - Aree di tipo misto	60 dBA	50 dBA
Classe IV - Aree di intensa attività umana	65 dBA	55 dBA
Classe V - Aree prevalentemente industriali	70 dBA	60 dBA
Classe VI - Aree esclusivamente industriali	70 dBA	70 dBA

#### Valori di attenzione (Art.6 del D.P.C.M. 14/11/1997)

#### **Definizione**

I valori di attenzione indicano livelli di rumore che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente. Tali valori sono espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" e sono riferiti ad un'ora o all'intero periodo di riferimento.

Classe di destinazione d'uso del territorio	Riferiti all'intero tempo di riferimento		Riferiti ad un'ora	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
Classe I - Aree particolarmente protette	50 dBA	40 dBA	60 dBA	45 dBA
Classe II - Aree destinate ad uso residenziale	55 dBA	45 dBA	65 dBA	50 dBA
Classe III - Aree di tipo misto	60 dBA	50 dBA	70 dBA	55 dBA
Classe IV - Aree di intensa attività umana	65 dBA	55 dBA	75 dBA	60 dBA
Classe V - Aree prevalentemente industriali	70 dBA	60 dBA	80 dBA	65 dBA
Classe VI - Aree esclusivamente industriali	70 dBA	70 dBA	80 dBA	75 dBA

I piani di risanamento devono essere attuati laddove si verifichino superamenti dei suddetti limiti (sia riferito ad un'ora sia riferito all'intero periodo di riferimento) con l'eccezione delle aree esclusivamente industriali dove è necessario il superamento del valore di attenzione sull'intero periodo di riferimento.

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

#### Valori di qualità

#### **Definizione**

Valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili.

#### (Tabella D del D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe di destinazione d'uso del territorio	Diurno	Notturno
Classe I - Aree particolarmente protette	47 dBA	37 dBA
Classe II - Aree destinate ad uso residenziale	52 dBA	42 dBA
Classe III - Aree di tipo misto	57 dBA	47 dBA
Classe IV - Aree di intensa attività umana	62 dBA	52 dBA
Classe V - Aree prevalentemente industriali	67 dBA	57 dBA
Classe VI - Aree esclusivamente industriali	70 dBA	70 dBA

#### 2.2.3 Il criterio differenziale

Il criterio differenziale è un parametro di valutazione, che si applica alle zone non esclusivamente industriali e che si basa sulla differenza di livello tra il "rumore ambientale" e il "rumore residuo".

Il "rumore ambientale" viene definito come il livello equivalente di pressione acustica ponderato con la curva A del rumore presente nell'ambiente con la sovrapposizione del rumore relativo all'emissione delle sorgenti disturbanti specifiche.

Con "rumore residuo" si intende, invece, il livello equivalente di pressione acustica ponderato con la curva A presente senza che siano in funzione le sorgenti disturbanti specifiche.

Il criterio differenziale non si applica nei casi seguenti:

- se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dBA durante il periodo diurno e 40 dBA durante il periodo notturno
- se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dBA durante il periodo diurno e 25 dBA durante il periodo notturno
- nelle zone classificate come aree esclusivamente industriali (Classe VI)
- alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime
- alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali
- alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso
- alla rumorosità prodotta da impianti a ciclo produttivo continuo se esistenti a prima dell'entrata in vigore del D.M. del 11 dicembre 1996 e a condizione che rispettino i limiti assoluti di immissione

Non si dovrà tenere conto di eventi eccezionali in corrispondenza del luogo disturbato.

Le differenze ammesse tra il livello del "rumore ambientale" e quello del "rumore residuo" misurati nello stesso modo non devono superare 5 dBA nel periodo diurno e 3 dBA nel periodo notturno.

La misura deve essere eseguita nel "tempo di osservazione" del fenomeno acustico.

Con il termine "tempo di osservazione" viene inteso il periodo, compreso entro uno dei tempi di riferimento (diurno e notturno), durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.

Nella misura del "rumore ambientale" ci si dovrà basare su un tempo significativo ai fini della determinazione del livello equivalente e comunque la misura dovrà essere eseguita nel periodo di massimo disturbo.

#### 2.3 Le infrastrutture stradali

Il D.P.R. del 30 marzo 2004, n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447" istituisce, sia per le strade di nuova realizzazione che per quelle esistenti, delle fasce di pertinenza e dei limiti acustici, differenziate in base alle caratteristiche dell'infrastruttura stessa.

Nella tabella seguente che è la Tabella 1 dell'Allegato 1 del Decreto succitato si riportano i valori relativi alle infrastrutture stradali di nuova realizzazione.

Tipo di strada Sottotipi ai fini acustici (codice della (secondo norma CNR		Ampiezza fascia di	Scuole, Ospedali, Case di cura e di riposo		Altri ricettori	
strada)	1980 e direttive PUT)	pertinenza acustica (m)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A - Autostrada		250	50	40	65	55
B – Extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – Extraurbana	C1	250	50	40	65	55
secondaria	C2	150	50	40	65	55
D – Urbana di scorrimento	Da	100	50	40	65	55
E – Urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati tabella C allegata al DPCM 14/11/97, e comunque modo conforme alla zonizzazione acustica delle a urbane così prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), Legge Quadro n. 447 del 26/10/95.		munque in	
F - Locale		30			ttera a), della	

Nella tabella seguente (Tabella 2 dell'Allegato 1 del Decreto succitato) si riportano i valori relativi alle infrastrutture stradali esistenti.

Tipo di strada	dolla (socondo norma CNP				di riposo Altri ricetto	
(codice della strada)	1980 e direttive PUT)	pertinenza acustica (m)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A - Autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
A - Autostrada		150 (fascia B)	50	40	65	55
B – Exttraurbana		100 (fascia A)	50	40	70	60
principale		150 (fascia B)	50	40	65	55
	separate e tipo IV CNR	100 (fascia A)	50	40	70	60
C – Exttraurbana				50	40	65
secondaria	Cb (tutte le altre strade	100 (fascia A)	50	40	70	60
	extraurbane secondarie)	50 (fascia B)	50	40	65	55
D – Urbana di	Da (Strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
scorrimento	Db (Tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – Urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati tabella C allegata al DPCM 14/11/97, e comunque modo conforme alla zonizzazione acustica delle a urbane così prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), Legge Quadro n. 447 del 26/10/95.			omunque in
F - Locale		30				ttera a), della

17

#### 2.4 Attività temporanee

Rientrano nella definizione di attività temporanee tutte le attività che si esauriscono in un determinato periodo di tempo o che sono legate ad ubicazioni variabili.

Sono sottoposte a obbligo di preventiva comunicazione le attività temporanee che durante il proprio esercizio comportino l'utilizzo di impianti o macchinari rumorosi o che possano determinare una modifica del clima acustico di una determinata zona. In particolare rientrano in questa definizione le seguenti attività non esclusive:

- a) cantieri edili, stradali ed assimilabili;
- b) manifestazioni sportive effettuate al di fuori di impianti sportivi;
- c) feste popolari, patronali, politiche e sagre effettuate all'aperto;
- d) luna park itineranti e circhi;
- e) manifestazioni politiche, religiose e culturali effettuate all'aperto;
- f) concerti di musica all'aperto;
- g) piano bar all'aperto connesso all'esercizio pubblico con esclusione delle attività stagionali;
- h) diffusione di musica all'esterno degli esercizi pubblici ad esclusione delle attività stagionali;
- i) mercati e vendite ambulanti;
- spettacoli pirotecnici.

Le Linee Guida della Regione Lombardia prevedono che sia possibile (e fortemente consigliato) localizzare adeguate aree destinate a manifestazioni pubbliche a carattere temporaneo. La necessità di effettuare tale individuazione vale solamente per i Comuni che intendono caratterizzare aree nelle quali si svolgano in più occasioni durante l'anno attività a carattere temporaneo.

Per le singole attività da svolgersi in tali aree può essere concessa l'autorizzazione comunale o l'autorizzazione di deroga ai valori limite per le emissioni ed immissioni sonore come previsto dalla L. 447/95, articolo 6, comma 1, lettera h).

L'individuazione di queste aree è effettuata tenendo conto delle destinazioni d'uso delle aree e dei ricettori più vicini in modo tale che per tali postazioni vi sia, di norma, un agevole rispetto dei limiti di immissione e, ove possibile, una modalità di gestione che comporti un ridotto disagio alla popolazione residente nelle vicinanze anche in relazione agli altri aspetti collegati alle manifestazioni (ad esempio il traffico indotto).

Il Comune organizza e regolamenta la gestione di queste aree ed il rilascio delle autorizzazioni, in deroga ai limiti, concesse nel corso dell'anno per lo svolgimento delle attività in esse previste in modo da garantire la conformità dei livelli di rumore ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica: le autorizzazioni in deroga, per le singole attività temporanee svolte nel sito, che permettono il superamento dei limiti stabiliti

dalla normativa statale devono comunque tener conto delle destinazioni urbanistiche e della classificazione acustica delle aree prospicienti.

Le aree destinate a spettacoli a carattere temporaneo non possono essere individuate in prossimità di ospedali, case di cura, scuole. La vicinanza di una "Area destinata a spettacoli a carattere temporaneo" con queste strutture è ammissibile a patto che l' eventuale regolamento comunale che disciplina le modalità di utilizzo dell'area e delle strutture in essa comprese definisca le condizioni per rendere compatibili la destinazione dell'area con le esigenze di protezione acustica delle aree prospicienti.

#### 2.4.1 Autorizzazione di attività a carattere temporaneo

L'articolo 6, comma 1, lettera h) della Legge 26 ottobre 1995, n.447 assegna al Comune la competenza per "l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate al comune stesso".

L'autorizzazione per le attività a carattere temporaneo può essere di due tipologie:

- 1. per attività le cui emissioni sonore e gli orari di attività rientrano nei limiti prescritti dalla tabella A riportata di seguito
- 2. per attività le cui emissioni sonore e/o gli orari di attività eccedano i limiti prescritti dalla Tabella A riportata di seguito

Tabella A – Orari e limiti acustici per attività a carattere temporaneo

Tipo di attività	Intervallo di esercizio	Limite massimo di immissione
Cantieri edili, stradali ed assimilabili	- nei giorni feriali: dalle 7.00 alle 20.00	70 dB(A)
Manifestazioni sportive al di fuori di impianti sportivi	- dalla domenica al giovedì dalle 8.30 alle 23.00 - venerdì e sabato dalle 8.30 alle 24.00	70 dB(A)
Feste popolari, oratori feriali, manifestazioni politiche e sagre effettuate all'aperto	- dalla domenica al giovedì dalle 8.30 alle 23.00 - venerdì e sabato dalle 8.30 alle 24.00	70 dB(A)
Luna park itineranti e circhi	- dalla domenica al giovedì dalle 16.00 alle 23.00 - venerdì e sabato dalle 16.00 alle 24.00	65 dB(A) di giorno (06:00-22:00) 55 dB(A) di notte (22:00-06:00)
Concerti di musica all'aperto	- dalla domenica al giovedì dalle 8.30 alle 23.00 - venerdì e sabato dalle 8.30 alle 24.00	75 dB(A)
Piano bar all'aperto o diffusione di musica all'aperto connesso a pubblico esercizio	- dalla domenica al giovedì dalle 20.00 alle 23.00 - venerdì e sabato dalle 20.00 alle 24.00	65 dB(A) di giorno (06:00-22:00) 55 dB(A) di notte (22:00-06:00)
Mercati e vendite ambulanti	- dalle 6.30 alle 19.00 (estivo) dalle 6.30 alle 18.00 (invernale)	70 dB(A)
Spettacoli pirotecnici	- fine entro le 24.00	-

I valori riportati nella precedente tabella vanno intesi come limiti massimi di immissione da imporsi sul livello continuo equivalente valutato per l'intera durata dell'attività, rilevabile in prossimità dei recettori maggiormente esposti alle sue emissioni sonore.

I cantieri edili, stradali ed assimilabili sono tenuti ad utilizzare macchinari recanti marcatura CE e conformi, per quanto attiene le emissioni sonore, alle disposizioni del D.L. 4 settembre 2002, n.262.

I cantieri edili e stradali effettuati per conto del Comune e quelli per manutenzione del verde pubblico appaltate dal Comune non sono sottoposti a comunicazione preventiva. La ditta appaltatrice deve fornire, prima dell'inizio dei lavori, le caratteristiche acustiche delle apparecchiature che verranno utilizzate, gli accorgimenti tecnici ed organizzativi che intende mettere in atto al fine di limitare le emissioni sonore ed evitare episodi di inquinamento acustico.

Per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua gas, etc...) oppure in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa, ai cantieri edili o stradali interessati, deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti nelle presenti N.T.A.

#### 2.4.2 Attività a carattere temporaneo non eccedenti limiti e orari della Tabella A

La richiesta di autorizzazione all'attività temporanea non eccedente i limiti e gli orari di cui alla Tabella A viene allegata alla documentazione per la DIA (Denuncia di Inizio Attività) mediante comunicazione in carta semplice all'ufficio comunale competente inviata dal responsabile dell'evento/cantiere almeno 15gg prima dell'inizio dell'attività, in conformità ai modelli riportati nell'Allegato 4 o Allegato 5 dell'Appendice 1.

Entro il termine di 15gg dalla presentazione della richiesta di autorizzazione all'attività temporanea, l'amministrazione può comunicare motivato diniego o richiedere documentazioni ad integrazione.

Le attività temporanee non sono soggette al rispetto del limite differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

#### 2.4.3 Attività a carattere temporaneo eccedenti limiti e/o orari della Tabella A

La richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti massimi previsti dalla tabella precedente deve essere presentata al Comune almeno 30gg prima rispetto all'inizio dell'attività, a mezzo di istanza redatta in conformità ai modelli riportati nell'Allegato 6 o nell'Allegato 7 dell'Appendice 1 e corredata da una relazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale nella quale siano illustrate:

- a) i macchinari, le attrezzature, gli strumenti e gli impianti che si intendono utilizzare;
- b) le tipologie di sorgenti sonore presenti, la loro ubicazione e le loro caratteristiche costruttive: potenze istallate, potenze utilizzate, presenza di eventuali limitatori, etc...;
- c) estratto di cartografia con evidenziata la zona interessata da attività temporanea, compreso un'area sufficientemente vasta da contenere le abitazioni e gli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti;
- d) planimetria con dislocazione delle sorgenti sonore e dei confini dell'area di pertinenza, in scala adeguata;

- e) estratto di Piano di Classificazione Acustica dell'area interessata comprensiva della posizione dei recettori più vicini con indicazione dei limiti acustici assoluti di immissione ed emissione sonora vigenti;
- gli orari di esercizio, diurni e notturni, dell'attività temporanea;
- g) gli orari di esercizio delle sorgenti sonore rilevanti;
- h) la durata complessive dell'attività temporanea;
- i livelli di immissione sonora che presumibilmente verranno raggiunti;
- i livelli di immissione sonora in deroga che si intende richiedere.

L'ufficio comunale preposto verifica l'esistenza di titolo abilitante a costruire nel caso di cantieri edili , la stipula del contratto nel caso di lavori pubblici, l'autorizzazione di polizia amministrativa o di altri enti nel caso di manifestazioni all'aperto. Verifica inoltre che l'attività temporanea per cui si richiede autorizzazione non sia incompatibile con la destinazione acustica del luogo in cui questa deve essere effettuata.

Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 30gg dalla presentazione della domanda. In essa, gli uffici comunali, possono stabilire prescrizioni in merito a:

- massimi livelli equivalenti da rispettare;
- orari entro cui effettuare l'attività;
- precauzioni tecniche ed organizzative da adottare al fine di ridurre al minimo possibili situazioni di disturbo acustico:
- altre considerazioni ritenute pertinenti.

## 2.5 Effetti dell'adozione del Piano di Classificazione Acustica sugli strumenti urbanistici

L'adozione della Classificazione Acustica del territorio comunale costituisce lo strumento attraverso il quale trovano applicazione, nella prassi amministrativa, i principi di tutela e controllo dell'inquinamento acustico espressi dalla Legge 447/95 e dai relativi decreti attuativi.

A decorrere dall'adozione della Classificazione Acustica del territorio comunale, qualsiasi variante al Piano Regolatore Generale o al Piano di Governo del Territorio ed ai relativi strumenti attuativi, deve obbligatoriamente essere improntati ai principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di comfort acustico prescritti dal D.P.C.M. 14/11/97 e successive modifiche ed integrazioni.

I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa di tutti gli strumenti urbanistici generali in essere.

#### 2.5.1 Modalità di aggiornamento e revisione della classificazione acustica

La Classificazione Acustica può essere sottoposta a revisione in relazione a variazioni del quadro legislativo nazionale o regionale e in relazione alle previsione di modificazione degli usi del territorio comunale perseguendo l'obiettivo di un generale miglioramento del clima acustico.

Tali revisioni si devono inoltre adottare in considerazione a modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana ed extraurbana principale, riscontrate o previste, oppure a seguito di modifiche nella composizione degli stessi o nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto.

## 3 Prescrizioni per la prevenzione dell'inquinamento acustico

### 3.1 Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale tutte le sorgenti sonore devono rispettare i limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 secondo la Classificazione Acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture stradali, normate dal D.P.R. del 30 marzo 2004 n.142.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. del 11 dicembre 1998 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo continuo".

Le tecniche, la strumentazione e le modalità di rilevamento del rumore sono quelle previste dal D.M. dell'Ambiente del 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

### 3.2 Documentazione di previsione dell'impatto acustico e del clima acustico

#### 3.2.1 Valutazione previsionale di Impatto Acustico

Come previsto all'articolo 8, comma 2, della Legge 447/95 e dalla Legge Regionale n.13 del 13 agosto 2001 (Articolo 5), è fatto obbligo di produrre una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali), secondo la classificazione prevista dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (nuovo codice della strada) e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove siano istallati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Secondo quanto previsto dall'art.3 della DGR VIII/6495/08, è fatto obbligo di produrre la documentazione di previsione dell'impatto acustico anche per il rilascio dell'autorizzazione alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Le modalità di esecuzione di tale documentazione sono regolate dall'art.11 della stessa DGR.

#### 3.2.2 Esenzione dall'obbligo di produrre la documentazione di impatto acustico

Il DPR 19 ottobre 2011, n.227, all'articolo 4, comma 1, esclude dall'obbligo di presentare la documentazione previsionale di impatto acustico le attività a bassa rumorosità elencate più in basso ad esclusione di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agro-turistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione di sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

Le attività a bassa rumorosità escluse dall'obbligo di presentare la valutazione previsionale di impatto acustico sono:

- attività alberghiera
- attività agro-turistica
- attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar)
- attività ricreative
- attività turistica
- attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco
- attività culturale
- attività operanti nel settore dello spettacolo
- palestre
- stabilimenti balneari
- agenzie di viaggio
- sale da gioco
- attività di supporto alle imprese
- call center
- attività di intermediazione monetaria
- attività di intermediazione finanziaria
- attività di intermediazione immobiliare
- attività di intermediazione assicurativa
- attività di informatica software
- attività di informatica house
- attività di informatica internet point
- attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere)
- Istituti di bellezza
- estetica
- centro massaggi e solarium
- piercing e tatuaggi
- laboratori veterinari

- studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca
- ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un nuomero di posti letto inferiore a 50 purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
- lavanderie e stirerie
- attività di vendita al dettaglio di generi vari
- laboratori artigianali per la produzione di dolciumi
- laboratori artigianali per la produzione di gelati
- laboratori artigianali per la produzione di pane
- laboratori artigianali per la produzione di biscotti
- laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
- macellerie sprovviste del reparto di macellazione
- laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio
- laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria
- esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria
- liuteria
- laboratori di restauro artistico
- riparazione di beni di consumo
- ottici
- fotografi
- grafici

#### 3.2.3 Valutazione previsionale di Clima Acustico

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge 447/95, è fatto obbligo di produrre una documentazione previsionale di clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all'articolo 8, comma 2 della Legge 447/95.

L'articolo 8, comma 4, della Legge 447/95 prevede che le domande di concessione edilizia e/o di licenza d'uso e/o nulla osta all'esercizio per i nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e commerciali polifunzionali, contengano una documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico.

L'articolo 8, comma 6, della Legge 447/95 prescrive che le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività succitate di cui all'articolo 8, comma 4 della Legge 447/95, per le quali siano previsti valori di emissione sonora superiori a quelli indicati nella tabella B del D.P.C.M. 14/11/97, devono contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

Le documentazioni di previsione di impatto e clima acustico devono essere redatte da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'articolo 2 della Legge 447/95, sulla base dei criteri emanati dalla Regione Lombardia con deliberazione n. VII/8313 (seduta del 8 marzo 2002).

## 3.3 Documentazione di previsione e collaudo dei requisiti acustici passivi degli edifici

Il D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 è lo strumento attuativo previsto dalla Legge 447/95 (articolo 3, comma 1, lettera e)) in materia di protezione acustica passiva degli edifici. In esso si esplicitano i valori limite dei seguenti parametri:

- l'isolamento acustico delle facciate (D2m,nT);
- il potere fonoisolante delle partizioni orizzontali e verticali tra unità immobiliari differenti (Rw);
- l'indice del rumore di calpestio (Ln);
- la rumorosità prodotta da impianti a funzionamento continuo (LAeq);
- la rumorosità prodotta da impianti a funzionamento discontinuo (LASmax).

Gli interventi soggetti a richiesta di valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici sono esplicitati all'articolo 7 della Legge Regionale 10 agosto 2001, n.13:

- I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 e dairegolamenti comunali.
- I progetti relativi a nuove costruzioni [...] devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici di cui al comma 1.
- Le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale.

Gli ambienti soggetti a verifica obbligatoria dei requisiti acustici passivi degli edifici sono suddivisi secondo le categorie definite alla Tabella A dell'Allegato A al D.P.C.M. 5/12/1997:

- Categoria A: edifici adibiti a residenza ed assimilabili;
- Categoria B: edifici adibiti ad uffici ed assimilabili;

- Categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed assimilabili;
- Categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili;
- Categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili;
- Categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative, di culto ed assimilabili;
- Categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili.

Per le diverse categorie di ambiente abitativo sopra riportate valgono, per i diversi parametri, i limiti riportati nella tabella seguente (Tabella B, Allegato A al D.P.C.M. 5/12/1997):

Categoria	R <sub>w</sub>	D <sub>2m,nT</sub>	Ln	L <sub>ASmax</sub>	L <sub>Aeq</sub>
D	55	45	58	35	25
A, C	50	40	63	35	35
Е	50	48	58	35	25
B, F, G	50	42	55	35	35

## 3.4 Documentazione di determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi pubblici

II D.P.C.M. del 16 aprile 1999, n.215 è lo strumento attuativo previsto dalla Legge 447/95 (articolo 3, comma 1, lettera h)) in materia di determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso sia all'aperto.

Il gestore di uno dei luoghi sopra elencati verifica i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettua i consequenti adempimenti secondo le modalità indicate dal decreto. Tali controlli devono essere effettuati anche a seguito di ogni modifica e/o riparazione dell'impianto stesso.

I controlli e le verifiche devono essere eseguite da un tecnico competente in acustica ambientale che rilascia la relativa relazione tecnica da allegare alla dichiarazione sostitutiva redatta dal gestore del locale o dall'utilizzatore autonomo degli impianti.

Le disposizioni di questo decreto non si applicano alle manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l'uso di macchine o di impianti rumorosi.

#### 3.5 Piani di risanamento

I titolari di sorgenti fisse all'interno del territorio comunale sono tenuti al rispetto dei limiti acustici previsti dal Piano di Classificazione Acustica entro 6 mesi dalla data di approvazione dello stesso.

27

Qualora non siano in grado di adeguarsi ai limiti previsti dalla classificazione acustica nel termine di sei mesi dalla data di approvazione definitiva, devono essere presentati, entro lo stesso termine, i piani di risanamento acustico che devono comprendere:

- l'elenco degli interventi di risanamento;
- una relazione tecnica, redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, comprendente la valutazione del clima acustico esistente e la valutazione previsionale di impatto acustico al termine degli interventi previsti;
- le modalità ed i tempi di realizzazione.

L'adeguamento ai limiti acustici deve essere realizzato entro 30 mesi dalla data di presentazione del piano di risanamento. Eventuali deroghe, comunque non superiori ad ulteriori 12 mesi, potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale, in relazione a particolari difficoltà e complessità di ordine tecnico nella realizzazione degli interventi, comprovate da documentazione tecnica progettuale.

Gli interventi finalizzati al contenimento ed abbattimento del rumore, qualora ritenuti gli unici e/o più validi ed efficaci al raggiungimento dell'obiettivo di risanamento, possono essere autorizzati dal Sindaco, sentita la commissione edilizia e previo parere dell'ente di controllo competente (ARPA o ASL), anche in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico per quanto attiene gli indici di altezza, superficie, volume, distanza dai confini.

Per le sorgenti mobili, in caso di superamento dei limiti acustici previsti, il Comune, in coordinamento con lo strumento urbanistico e con l'eventuale Piano Urbano del Traffico di cui all'articolo 36 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, individua le aree in cui attuare dei piani di risanamento, definisce gli interventi necessari con le relative priorità ed i soggetti competenti, ed effettua una stima dei costi e dei tempi di realizzazione, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 447/95.

### 3.6 Attività di controllo e vigilanza

Le attività di controllo e vigilanza previsti dalla Legge n.447 del 26 ottobre 1995 all'art.6, comma 1, in materia di inquinamento acustico sono svolte dai comuni avvalendosi del supporto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ai sensi della LR n.16 del 14 agosto 1999 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – ARPA).

## 3.7 Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione totale o parziale di determinate attività, ai sensi dell'articolo 9 della Legge 447/95.

#### Sanzioni 3.8

Le sanzioni amministrative sono erogate ai sensi dei seguenti articoli legislativi:

- articolo 10, comma 1 della Legge 447/95
- articolo 10, comma 2 della Legge 447/95
- articolo 10, comma 3 della Legge 447/95

## 4 APPENDICE 1: Allegati - Modulistica

#### PARAGRAFI DA INSERIRE NEL PERMESSO DI COSTRUIRE O NELLE D.I.A.

All.1	CANTIERI EDILI
All.2	MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

\* \* \*

#### COMUNICAZIONE PER ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO

All.3	CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI
All.4	MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

## DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO IN DEROGA AI LIMITI ASSOLUTI

All.5	CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI
All.6	MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

## Allegato 1 CANTIERI EDILI E/O STRADALI

"Paragrafo da inserire nel modulo di denuncia di inizio attività"

## VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO DEL CANTIERE

Il responsabile del progetto dichiara che:
il cantiere edile per la realizzazione dell'opera <u>non</u> comporta attività rumorose né l'utilizzo di utensili impianti o macchine rumorose. Le emissioni sonore da esso generate rispetteranno i limiti acustic assoluti previsti per l'area di progetto, posta in Classe (indicare la classe acustica), da Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Lainate che, come previsto al paragrafo 2.2.2 delle N.T.A., sono di dB(A) durante il periodo diurno (06:00-22:00) e dB(A) durante il periodo notturno (22:00-06:00).
Il cantiere rispetterà anche i limiti acustici imposti dal criterio differenziale come descritto a paragrafo 2.2.3. delle N.T.A.
***
il cantiere edile per la realizzazione dell'opera comporta attività rumorose e/o l'utilizzo di utensili impianti o macchine rumorose. Gli orari di lavoro e le emissioni sonore da esso generate rispetteranno i limiti previsti alla Tabella A delle N.T.A. del Piano di Classificazione Acustica de territorio comunale di Lainate (paragrafo 2.4.1) per le attività a carattere temporaneo (Cantieri):
- orario di lavoro massimo: dalle 07:00 alle 22:00 dei giorni feriali
<ul><li>limite acustico presso i recettori più vicini: 70 dB(A)</li></ul>
Si allega comunicazione di attività a carattere temporaneo in carta semplice (Allegato 3 alle Norme Tecniche di Attuazione).
***
il cantiere edile per la realizzazione dell'opera comporta attività rumorose e/o l'utilizzo di utensili, impianti o macchine rumorose. Gli orari di lavoro e le emissioni sonore da esso generate potrebbero eccedere i limiti previsti alla Tabella A delle N.T.A. del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Lainate (paragrafo 2.4.1) per le attività a carattere temporaneo.
Si allega richiesta di autorizzazione in deroga per attività a carattere temporaneo (Allegato 5 alle Norme Tecniche di Attuazione) e Valutazione di Impatto Acustico

## Allegato 2 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO

"Paragrafo da inserire nel modulo di richiesta di licenza"

#### VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO DELL'EVENTO

Il responsabile dell'evento dichiara che:
l'evento per il quale si richiede licenza <u>non</u> comporta attività rumorose né l'utilizzo di utensili impianti o macchine rumorose. Le emissioni sonore da esso generate rispetteranno i limiti acustic assoluti previsti per l'area di progetto, posta in Classe (indicare la classe acustica), da Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Lainate che, come previsto al paragrafo 2.2.2 delle N.T.A., sono di dB(A) durante il periodo diurno (06:00-22:00) e dB(A) durante il periodo notturno (22:00-06:00).
L'evento rispetterà anche i limiti acustici imposti dal criterio differenziale come descritto a paragrafo 2.2.3. delle N.T.A.
***
l'evento per il quale si richiede licenza comporta attività rumorose e/o l'utilizzo di utensili, impianti comacchine rumorose. Gli orari di attività e le emissioni sonore da esso generate rispetteranno i limit previsti alla Tabella A delle N.T.A. del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Lainate (paragrafo 2.4.1) per la tipologia di attività a carattere temporaneo specifica.  Si allega comunicazione di attività a carattere temporaneo in carta semplice (Allegato 4 alle Norme Tecniche di Attuazione).
***
il cantiere edile per la realizzazione dell'opera comporta attività rumorose e/o l'utilizzo di utensili impianti o macchine rumorose. Gli orari di attività e le emissioni sonore da esso generate potrebbero eccedere i limiti previsti alla Tabella A delle N.T.A. del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Lainate (paragrafo 2.4.1) per la tipologia di attività a carattere temporaneo specifica.
Si allega richiesta di autorizzazione in deroga per attività a carattere temporaneo (Allegato 6 alle Norme Tecniche di Attuazione) e Valutazione di Impatto Acustico.

## Allegato 3 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

"Da trasmettere all'ufficio comunale competente 30gg prima dell'inizio dell'attività"

Spett.le COMUNE di LAINATE

#### COMUNICAZIONE PER ATTIVITÀ DI CANTIERE RUMOROSA TEMPORANEA

Il sottoscritto _									
nato a						il			
residente nel C	omune di _						pı	ΌV	
in via _		qualità							civico della
				con		legale		Comune in	di via
						n.	civico _		C.F. o
P.IVA			tel			fax			
			CC	OMUNIC	A				
ai sensi delle N	.T.A. per la	tutela dall'in	quiname	ento acu:	stico del (	Comune di	Lainate	l'attività run	norosa
temporanea di							(cantier	e edile, stra	idale o
altro) da effettu	arsi a Laina	ite in via					_ n. civi	co	
dal		(gg/mm/a	ıa) al			(gg/m	ım/aa), ı	nella fascia	oraria
compresa tra le	ore	e le	ore						

## **DICHIARA INOLTRE**

di rispettare gli orari ed i valori limite massimi di immissione sonora riportati nella seguente tabella.

Tipo di attività	Intervallo di esercizio	Limite massimo di immissione
Cantieri edili, stradali ed assimilabili	- nei giorni feriali: dalle 7.00 alle 20.00	70 dB(A)
Manifestazioni sportive al di fuori di impianti sportivi	- dalla domenica al giovedì dalle 8.30 alle 23.00 - venerdì e sabato dalle 8.30 alle 24.00	70 dB(A)
Feste popolari, oratori feriali, manifestazioni politiche e sagre effettuate all'aperto	- dalla domenica al giovedì dalle 8.30 alle 23.00 - venerdì e sabato dalle 8.30 alle 24.00	70 dB(A)
Luna park itineranti e circhi	- dalla domenica al giovedì dalle 16.00 alle 23.00 - venerdì e sabato dalle 16.00 alle 24.00	65 dB(A) di giorno (06:00-22:00) 55 dB(A) di notte (22:00-06:00)
Concerti di musica all'aperto	- dalla domenica al giovedì dalle 8.30 alle 23.00 - venerdì e sabato dalle 8.30 alle 24.00	75 dB(A)
Piano bar all'aperto o diffusione di musica all'aperto connesso a pubblico esercizio	- dalla domenica al giovedì dalle 20.00 alle 23.00 - venerdì e sabato dalle 20.00 alle 24.00	65 dB(A) di giorno (06:00-22:00) 55 dB(A) di notte (22:00-06:00)
Mercati e vendite ambulanti	- dalle 6.30 alle 19.00 (estivo) dalle 6.30 alle 18.00 (invernale)	70 dB(A)

	In fede
, li/	

Allegati: Copia CI richiedente

## Allegato 4 MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

Il sottoscritto

"Da trasmettere all'ufficio comunale competente 30gg prima dell'inizio dell'attività"

Spett.le COMUNE di LAINATE

#### COMUNICAZIONE PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

esiden	te nel C	Comune di						pr	OV	
n v	ria _								_ n.	civico
		in qualità		di						della
					con	sede	legale	nel	Comune	di
						prov.			in	via
							n. (	civico		C.F. o
P.IVA _				tel			fax			_
		I.T.A				<i>.</i>			n 10: 303	
		I.T.A. per la ti		•						
							•			
•	o) da	effettuarsi a			•					
o altro		-1 - 1			(aa/mm/	aa) al			(aa/m	m/aa)
o altro		_ dal			(99/11111/	uu, ui			(99,	,,,

## **DICHIARA INOLTRE**

di rispettare gli orari ed i valori limite massimi di immissione sonora riportati nella seguente tabella.

Tipo di attività	Intervallo di esercizio	Limite massimo di immissione
Cantieri edili, stradali ed assimilabili	- nei giorni feriali: dalle 7.00 alle 20.00	70 dB(A)
Manifestazioni sportive al di fuori di impianti sportivi	- dalla domenica al giovedì dalle 8.30 alle 23.00 - venerdì e sabato dalle 8.30 alle 24.00	70 dB(A)
Feste popolari, oratori feriali, manifestazioni politiche e sagre effettuate all'aperto	- dalla domenica al giovedì dalle 8.30 alle 23.00 - venerdì e sabato dalle 8.30 alle 24.00	70 dB(A)
Luna park itineranti e circhi	- dalla domenica al giovedì dalle 16.00 alle 23.00 - venerdì e sabato dalle 16.00 alle 24.00	65 dB(A) di giorno (06:00-22:00) 55 dB(A) di notte (22:00-06:00)
Concerti di musica all'aperto	- dalla domenica al giovedì dalle 8.30 alle 23.00 - venerdì e sabato dalle 8.30 alle 24.00	75 dB(A)
Piano bar all'aperto o diffusione di musica all'aperto connesso a pubblico esercizio	- dalla domenica al giovedì dalle 20.00 alle 23.00 - venerdì e sabato dalle 20.00 alle 24.00	65 dB(A) di giorno (06:00-22:00) 55 dB(A) di notte (22:00-06:00)
Mercati e vendite ambulanti	- dalle 6.30 alle 19.00 (estivo) dalle 6.30 alle 18.00 (invernale)	70 dB(A)

	In fede
, li/	

Allegati: Copia CI richiedente

## Allegato 5 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

"Da trasmettere all'ufficio comunale competente 30gg prima dell'inizio dell'attività"

carta legale marca da bollo Spett.le COMUNE di LAINATE

## RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI ASSOLUTI

I sotto	scritto										
nato a					il						
	nte nel Comune di						pr	OV			
	/ia							_ n.			
	in	•	di			landa			della		
					sede			Comune			
									via		
P.IVA			tel.			fax	CIVICO		0.1 . 0		
per l'a cantie n. civic nella fa	si delle N.T.A. per la tu ttività rumorosa temp re edile, stradale o altro so dal ascia oraria compresa tr rari ed ai limiti indi	oranea di o) da effettu ra le ore	ıarsi a	Lainate i (gg/m e DEROG	n via m/aa) al <sub>.</sub> le ore <b>A</b>		_	(gg/m	m/aa),		
	preso visione sia delle normativa nazionale ir	N.T.A. del	Piano		ficazione						
nell'aut	torizzazione sindacale d	del diriger	nte.								
							In fede	e			
	, li	/	./	_							
4.11											
Allegat	TI:										
1.	Copia CI richiedente										
2.	Relazione tecnica re Competente in Acusti			iesto al	paragrai	fo 2.4.3 a	lelle N.	T.A. da ur	n Tecr		

37

131

CON\_13\_12\_TE\_03\_rev4

## Allegato 6 MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

"Da trasmettere all'ufficio comunale competente 30gg prima dell'inizio dell'attività"

carta legale Spett.le marca da bollo **COMUNE di LAINATE** 

## RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA IN DEROGA AI

		LIIV	IIII ACC	JSTICI A	330LU1	l			
II sottoscritto _									
nato a						il			
residente nel Co									
in via		qualità						_ n.	
	in	qualità	di					 Comune	della
					prov.			in	via
						n.	civico _		C.F. c
P.IVA			tel			fax			
per l'attività rum manifestazione d n. civico nella fascia orari agli orari ed	a compres	sa tra le ore _	IN	e DEROG	le ore A		_		
di aver preso vis della normativa nell'autorizzazio	nazionale	e in materia	el Piano di inq		ificazione				
							In fede	Э	
	, li	/	/						
Allegati:									
1. Copia C	Cl richieder	nte							
2. Relazio			nme rich	niesto al	naragra	fn 243 n	lelle N	TA da u	n Tec

Competente in Acustica Ambientale.

38